



CITTÀ DI BONDENO
Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE N° **106**
DEL **16-12-2021**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **TRIBUTI COMUNALI - APPROVAZIONE IMU 2022 - LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 ARTICOLO 1, COMMI 738-783.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **sedici** del mese di **dicembre** alle ore 21:22, nella Sala Consiglio presso il Palazzo Comunale ed in videoconferenza, previ avvisi scritti emanati e consegnati a norma di legge al Signor Vice Presidente del Consiglio Daniele Bernini ed a tutti i sotto elencati Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Visto l'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
Visto il DPCM del 17 Maggio 2020;

Dato atto che all'art. 1 del richiamato art. 73 del D. L. n. 18-20202 è stabilito che la seduta istituzionale dell'organo consiliare può svolgersi, nel periodo di emergenza sanitaria, in via telematica, prevedendo la presenza fisica del Vice Presidente del Consiglio Comunale presso la sede comunale, mentre il Segretario Generale opera da remoto, al fine di garantire il rispetto della prescritta distanza di sicurezza interpersonale.

Ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante, parziale, collegamento da remoto si procede all'appello, da parte del Segretario Generale Dott.ssa Margherita Clemente e risultano presenti ed assenti:

Cognome e Nome	A/P	Cognome e Nome	A/P
Saletti Simone	Presente	Zambelli Michele	Presente
Zappaterra Simone	Presente	Marchetti Anna	Assente
Tassinari Sara	Presente	Corradi Tommaso	Presente
Alberghini Gino	Presente	Casari Federico	Presente
Grechi Stefano	Assente	Ferron Marcello	Presente
Bergamini Fabio	Presente	Verri Mauro	Presente
Cestari Emanuele	Presente	Parmeggiani Marcello	Presente
Bonifazi Sergio	Presente	Verri Davide	Presente
Bernini Daniele	Presente		

Presenti n. 15 Assenti n. 2.

Il Vice Presidente del Consiglio, Bernini Daniele, accertato che i componenti collegati da remoto hanno dichiarato che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e che il Segretario Generale riesce ad identificare tutti i partecipanti alla seduta, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Vengono nominati scrutatori:

Tassinari Sara
Zambelli Michele
Ferron Marcello

Partecipano gli Assessori :

Piacentini Francesca - Poltronieri Francesca Aria - Bonati Ornella - Vincenzi Marco – Sartini Michele

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO:

- lo Statuto Comunale vigente;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei controlli interni;
- il D. Lgs. n. 118/2011;

PREMESSO che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

- il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare IMU e TASI, disciplinate dalla Legge n. 147/2013, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

- i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili; l'imposta pertanto si applica su tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

- ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; in particolare:

a) L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel **quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

b) L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, oppure destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche se non residenti anagraficamente;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- alla **casa familiare assegnata al genitore affidatario** dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, **dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento** militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

c) i singoli comuni hanno la facoltà (con apposita norma regolamentare), di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RILEVATO che:

- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, come già previsto dalla previgente disciplina "cosiddetta vecchia IMU";

- i commi 748, 750 e 751 determinano le aliquote di base nelle misure seguenti:

- *aliquota allo 0,5 per cento* per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, con facoltà dei comuni di variarla, in aumento di 0,1 punti percentuale, o in diminuzione fino all'azzeramento;
- *aliquota allo 0,76 per cento* per i terreni agricoli, con facoltà per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- *aliquota allo 0,86 per cento per i fabbricati produttivi di categoria catastale D, con riserva della quota pari allo 0,76 per cento allo Stato, i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;*
- *aliquota allo 0,1 per cento* per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 convertito in Legge n. 133/1994, con facoltà dei comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- *aliquota allo 0,1 per cento* applicabile fino al 2021 compreso, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano locati; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento oppure diminuirla fino all'azzeramento; a decorrere dal 1° gennaio 2022 saranno invece esenti IMU;
- *aliquota allo 0,86 per cento*, per tutti gli immobili diversi da quelli individuati nei precedenti punti, con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 o diminuirla fino all'azzeramento;

ATTESO CHE dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenza si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/77;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

VISTA la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 prot. n. 4897 del Ministero dell'economia e finanze, e considerato che alla data attuale non è ancora stato pubblicato il decreto contenente le modalità di elaborazione e successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

Richiamati altresì:

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (cd. T.U.E.L.), fissa al 31 dicembre di ogni anno, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

- l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) stabilisce che il termine entro il quale deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, corrisponde alla data fissata da norme statali, entro le quali deve essere approvato il bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, art. 1 Legge 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, per cui entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, la delibera di approvazione delle aliquote dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; caso di mancata pubblicazione entro i suddetti termini si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alla medesima deliberazione, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, ad oggetto "Specifiche tecniche invio telematico delibere a partire dall'anno 2022";

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28 maggio 2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 87 del 16 dicembre 2020 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2021;

RICHIAMATA altresì la delibera della Giunta Comunale n. 176 del 18 novembre 2021 di approvazione del "Documento unico di programmazione DUP –periodo 2022-2024 (art. 170, comma 1, del D. Lgs. 267/2000) con la quale si propone la conferma per l'anno 2022, delle stesse aliquote adottate nel 2021; il gettito previsto derivante dai pagamenti in autotassazione, è pari a € 3.401.000,00 ed è quantificato in aumento rispetto lo scorso anno pur considerando anche che, a norma del comma 751 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, a decorrere dall'anno 2022 sono esenti i fabbricati merce il cui introito era quantificato almeno in € 12.000,00; l'attività di recupero d'imposta effettuata dall'Ufficio Tributi sugli anni precedenti, produce l'effetto di aumentare la riscossione da pagamenti spontanei in quanto sempre più contribuenti regolarizzano la propria posizione;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, mantenere invariato il carico tributario rispetto al 2021 e confermare le medesime **aliquote IMU** anche **per l'anno 2022**, come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA IMU 2022
Abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (limitatamente ad una per ciascuna delle categorie c/2, c/6, c/7)	0,6%
Unità abitative e loro pertinenze diverse dalla abitazione principale quali per es. abitazioni locatate, abitazioni a disposizione, abitazioni in comodato/uso gratuito. Pertinenze di abitazione principale escluse dalla esenzione.	0,99%
Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali D esclusa la D5	0,04% quota comune 0,76% quota stato
Fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D5	0,3% quota comune 0,76% quota stato
Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali A10, B (tutta), C1,C3,C4,C5. Sono compresi i fabbricati classificabili nelle categorie C/2, C/6, C/7 esclusivamente nei casi in cui non siano pertinenze di abitazione.	0,8%
Unità immobiliari concesse in locazione alle condizioni previste da convenzione comunale, a titolo di abitazione principale, a soggetti destinatari di ordinanza di inagibilità a seguito sisma; tale aliquota si applica fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità e comunque non oltre il 31/12/2022	0,76%
Fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati per l'esercizio di attività commerciali "di vicinato" ai sensi del D.Lgs n. 114/98 (con superficie fino a 250mq.) e/o artigianali e/o per gli esercizi di pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, accatastati o da accatastare nelle cat. catastali C1 che si insediano per la prima volta sul territorio comunale. Tale aliquota agevolata si	0,46%

applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.	
Aree fabbricabili	1,05%
Terreni agricoli	0,78%
Fabbricati rurali strumentali	zero

CONSIDERATO che per effetto delle disposizioni IMU sopra indicate, per il 2022 non è possibile determinare una aliquota inferiore allo 0,76 per i fabbricati di categoria catastale D, pertanto rimane vigente il "Regolamento Comunale per il riconoscimento di agevolazioni fiscali " approvato con proprio atto n. 35 del 3 giugno 2013 e s.m.i. che concede agevolazioni nella forma di contributo derivante dalla differenza di imposta fra aliquota del 8 per mille e 4,6 per mille alle seguenti categorie:

- a) fabbricati di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio già operanti sul territorio comunale e, comunque, potenzialmente da accatastare nella categoria catastale D. L'agevolazione si applica per 3 anni a partire dall'agibilità del fabbricato in questione;
- b) fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio e, comunque, accatastati o da accatastare nella categoria catastale D che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. L'agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività industriale e/o artigianale e/o di servizio, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- c) fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività commerciali "di vicinato" ai sensi del D.Lgs n. 114/98 (con superficie fino a 250mq.) e/o artigianali e/o per gli esercizi di pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali D che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. L'agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività in questione, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A..

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente.

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dalla Legge 07.12.2012 n. 213, la presente deliberazione abbia riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio del Comune,

per cui viene trasmessa al Dirigente del Settore Finanziario, affinché esprima il parere di regolarità contabile.

DATO ATTO che il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri non hanno dichiarato nel presente atto di trovarsi in posizione di conflitto d'interesse.

VISTO l'art. 42, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest'organo all'adozione del presente provvedimento.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore interessato ai sensi dell'art. 49 , comma 1 e dell'art. 147/bis del D. Lgs. N. 267/2000;

Illustra il punto iscritto all'ordine del giorno il Dirigente del Settore Finanziario Dott.ssa Cavallini Sabrina;

La relazione e gli interventi vengono conservati digitalmente nell'apposita raccolta delle sedute consiliari agli atti del Comune, presso l'Area Affari Generali e Contratti

Sulla scorta della seguente votazione palese:

Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica n. 16:

Presenti n. 15

Votanti n. 15

Astenuti n. 0 (zero)

Voti a favore n. 10 (dieci)

Voti contrari n. 5 (cinque) – Corradi, Parmeggiani (Bondeno in Testa), Casari, Ferron, Verri M. (PD)

DELIBERA

1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2022:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA IMU 2022
Abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (limitatamente a una per ciascuna delle categorie c/2, c/6, c/7)	0,6%
Unità abitative e loro pertinenze diverse dalla abitazione principale quali per es. abitazioni locare, abitazioni a disposizione, abitazioni in comodato/uso gratuito. Pertinenze di abitazione principale escluse dalla esenzione.	0,99%
Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali D esclusa la D5	0,04% quota comune 0,76% quota stato

Fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D5	0,3% quota comune 0,76% quota stato
Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali A10, B (tutta), C1,C3,C4,C5. Sono compresi i fabbricati classificabili nelle categorie C/2, C/6, C/7 esclusivamente nei casi in cui non siano pertinenze di abitazione.	0,8%
Unità immobiliari concesse in locazione alle condizioni previste da convenzione comunale, a titolo di abitazione principale, a soggetti destinatari di ordinanza di inagibilità a seguito sisma; tale aliquota si applica fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità e comunque non oltre il 31/12/2022	0,76%
Fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati per l'esercizio di attività commerciali "di vicinato" ai sensi del D.Lgs n. 114/98 (con superficie fino a 250mq.) e/o artigianali e/o per gli esercizi di pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, accatastati o da accatastare nelle cat. catastali C1 che si insediano per la prima volta sul territorio comunale. Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.	0,46%
Aree fabbricabili	1,05%
Terreni agricoli	0,78%
Fabbricati rurali strumentali	zero

3) di confermare, per l'anno 2022, la vigenza del "Regolamento Comunale per il riconoscimento di agevolazioni fiscali " approvato con proprio atto n. 35 del 3 giugno 2013 e s.m.i., in materia di IMU;

4) di dare atto che le aliquote approvate garantiscono il gettito relativo agli incassi IMU di competenza previsto nel bilancio di previsione esercizio 2022 al Cap. 20 "Imposta Municipale Unica", che è pari ad EURO 3.401.000,00 ed è stato stimato in base ai seguenti elementi:

- alla banca dati catastale relativa al Comune,
- ai dati relativi ai versamenti dell'acconto 2021
- ai dati relativi ai versamenti definitivi del 2020,

5) di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022 ai sensi del comma 779 art. 1 della Legge 160/2019;

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

INDI

con successiva votazione palese con n. 15 consiglieri presenti, n. 10 voti a favore e n. 5 voti contrari - Corradi, Parmeggiani (Bondeno in Testa), Casari, Ferron, Verri M.(PD),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

**DELIBERAZIONE DEL C.C. n. 106 del 16-12-2021
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. n. 113 del 23-11-2021**

Oggetto: **TRIBUTI COMUNALI - APPROVAZIONE IMU 2022 - LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 ARTICOLO 1, COMMI 738-783.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, c. 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, parere **Favorevole di Regolarità Tecnica**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Bondeno, **26-11-2021**

Il Dirigente

F.to **Dott.ssa Sabrina Cavallini**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, c. 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, parere **Favorevole di Regolarità Contabile**.

Bondeno, **26-11-2021**

Il Dirigente del Settore Finanziario

F.to **Dott.ssa Sabrina Cavallini**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Presidente
F.to **Daniele Bernini**

Il Segretario Generale
F.to **Margherita Clemente**

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-line del Comune il 13-01-2022 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico, (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

F.to L'Incaricato alla pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16-12-2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale
F.to **Margherita Clemente**

Attestato di conformità

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è conforme all'originale esistente agli atti di questo Comune

Il funzionario Comunale Incaricato

Bondeno, li _____